

Tax Newsletter

11/2022

Tax Professional Practice

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Highlights di questo numero:

Legislazione

- Proroga scadenza autodichiarazione aiuti di Stato - Provvedimento n. 439255 del 29 novembre 2022

Prassi

- Utilizzo in compensazione di crediti d'imposta nell'ambito del consolidato fiscale - Interpello n. 543 del 3 novembre 2022
- Requisiti conferimento d'azienda - Interpello n. 549 del 4 novembre 2022
- Plusvalenze e minusvalenze prodotte da investitori istituzionali esteri - Risposta n. 556 del 9 novembre 2022
- Rivalsa tardiva - Interpello n. 569 del 22 novembre 2022

Legislazione

Imposte sui redditi

Determinazione della percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile dalle imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o ampliamento di strutture informatiche.

Provvedimento n. 406604 del 2 novembre 2022

Considerato che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2021, è inferiore al limite di spesa, con il nuovo provvedimento è stato reso noto che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile dalle imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o ampliamento di strutture informatiche è pari al 100% dell'importo del credito richiesto.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d'imposta.

Contributo 'Wedding - HO.RE.CA'.

Provvedimento n. 406608 del 2 novembre 2022

Il contributo a fondo perduto della maggiorazione 'Wedding - HO.RE.CA' per bar e ristoranti è una misura volta a sostenere la ripresa e la continuità dell'attività delle imprese operanti nel settore della ristorazione. In particolare, l'art. 1, comma 17-bis, D.L. n. 152/2021 ha previsto un contributo a fondo perduto stanziando un fondo pari a Euro10 milioni.

Per fruire del contributo a fondo perduto maggiorazione 'Wedding-HO.RE.CA' a favore di bar e ristoranti, i soggetti beneficiari devono trasmettere la dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime *de minimis* a partire dal 7 novembre e non oltre il giorno 21 novembre 2022. La dichiarazione contiene l'indicazione dell'ammontare degli aiuti di Stato in regime *de minimis*, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024, ricevuti dal dichiarante e dall'intera impresa unica di cui lo stesso fa parte.

Comunicazione adempimento spontaneo in caso di difformità tra le informazioni derivanti dalle operazioni IVA trasmesse telematicamente e i dati della dichiarazione IVA. Provvedimento n. 408592 del 4 novembre 2022

Con il nuovo provvedimento sono dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra le operazioni IVA trasmesse telematicamente e i dati della dichiarazione IVA da cui risulterebbero delle anomalie.

Gli elementi e le informazioni forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i

soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità.

Credito d'imposta per erogazioni a favore di fondazioni ITS Academy.

Provvedimento n. 414366 del 10 novembre 2022

L'autorità finanziaria fornisce le indicazioni relative al credito d'imposta che è riconosciuto alla Società che effettua le erogazioni liberali in denaro in favore delle fondazioni ITS Academy. Tale credito è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata la cessione oppure la compensazione; l'agenzia delle entrate chiarisce che lo stesso credito non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle somme erogate. La misura è pari al 60% nell'ipotesi in cui l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale.

Contributo fondo perduto per bar.

Provvedimento n. n. 423342 del 18 novembre 2022

L'Agenzia delle Entrate definisce le informazioni generali, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1-ter, comma 2-bis, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Per fruire del contributo a fondo perduto previsto per i titolari di ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie, i soggetti beneficiari devono trasmettere l'istanza a partire dal 22 novembre e non oltre il giorno 6 dicembre 2022.

Regole tecniche per le cessioni dei beni e prestazioni di servizi.

Provvedimento n. 433608 del 24 novembre 2022

L'Agenzia delle Entrate definisce quelle che sono le regole pratiche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche nel caso di cessioni di beni e le prestazioni di servizi. Le specificità introdotte fanno riferimento a operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, per le quali è previsto l'utilizzo del Sistema di Interscambio. L'autorità finanziaria fornisce regole tecniche anche per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni inerenti.

Proroga scadenza autodichiarazione aiuti di stato.

Provvedimento n. 439255 del 29 novembre 2022

La scadenza per presentare gli aiuti di stato è stata prorogata dall'Agenzia delle Entrate al prossimo 31 gennaio 2023. Nello stesso provvedimento l'autorità finanziaria fornisce risposte a due quesiti: la prima relativamente al calcolo degli interessi nel caso in cui il contribuente, avendo superato i massimali di aiuto, debba restituirne una parte, e la seconda risposta, invece, riguarda le modalità per eseguire lo scomputo da aiuti successivi nel caso in cui non venga restituito l'importo in eccesso.

Prassi

Imposte sui redditi

[Credito di imposta Art bonus – Erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività culturali.](#)

[Interpello n. 542 del 2 novembre 2022](#)

Con parere dal competente Ministero della Cultura è stato evidenziato che sono ammissibili al credito di imposta Art bonus quei soggetti dello spettacolo riconducibili in astratto alle categorie previste dal D.M. 27 luglio 2017 per l'accesso al FUS, a prescindere dalla concreta percezione di tali contributi.

La *ratio legis* è infatti quella di sostenere il finanziamento di tutti quei soggetti che svolgano stabilmente, in maniera strutturata e con continuità attività di spettacolo, non rilevando l'effettivo riconoscimento a tali soggetti di ulteriori e diverse agevolazioni pubbliche ai fini dell'ammissibilità all'Art bonus.

[Utilizzo in compensazione di crediti d'imposta nell'ambito del consolidato fiscale.](#)

[Interpello n. 543 del 3 novembre 2022](#)

In presenza di consolidato fiscale, ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo (inclusa la stessa consolidante) ha la facoltà di trasferire i propri crediti alla società consolidante, per consentire la compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta da quest'ultima. Il trasferimento dei crediti deve avvenire per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.

Nel caso di investimenti in beni strumentali se questi sono stati 'effettuati' dalla consolidata ai sensi del comma 1056 della legge n. 178 del 2020 e l'interconnessione è avvenuta nel 2021, la consolidata può legittimamente trasferire i crediti relativi a tale agevolazione fiscale, nei limiti della quota utilizzabile e dell'IRES di gruppo, come dovuta a titolo di acconto.

Nel 2023, la consolidata potrà attribuire al consolidato un'altra quota del credito (la seconda delle tre), pari ad un terzo del credito per investimenti 4.0 maturato nel 2021, ove da essa stessa non utilizzata e sempre nei limiti dell'IRES di gruppo dovuta.

[Art bonus: Interpretazione sul requisito dell'appartenenza pubblica.](#)

[Interpello n. 546 del 4 novembre 2022](#)

Il credito d'imposta Art bonus viene riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

L'Agenzia delle Entrate interpreta il requisito dell'appartenenza pubblica in chiave sostanziale, ritenendolo

integrato non solo dalla formale appartenenza allo Stato e agli enti pubblici territoriali, ma anche dal ricorrere di altre caratteristiche, quali la costituzione dell'ente destinatario delle erogazioni da parte di soggetti pubblici, la maggioranza pubblica di soci e partecipanti, il finanziamento con risorse pubbliche, la gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica e l'assoggettamento ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione o al controllo analogo.

Pertanto, la sola concessione di uno spazio pubblico da parte del Comune non consenta di integrare il requisito dell'appartenenza pubblica in mancanza degli indici di pubblicità, tra cui in particolare la governance pubblica dell'ente destinatario delle erogazioni liberali e la gestione di una collezione di proprietà pubblica.

[Requisiti conferimento d'azienda.](#)

[Interpello n. 549 del 4 novembre 2022](#)

In numerose pronunce dell'amministrazione finanziaria, che hanno ripreso anche gli indirizzi della giurisprudenza di legittimità, si è configurata l'azienda come un complesso di beni unitariamente considerato, dotato di una potenzialità produttiva. In altri termini, i beni strumentali devono essere idonei, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio di una impresa.

Ne consegue che l'azienda (e, al pari, un suo ramo) può essere definita come un insieme di beni eterogenei, non necessariamente di proprietà dell'imprenditore, costituenti un complesso caratterizzato da un'unità funzionale', determinata dal coordinamento realizzato dall'imprenditore tra i diversi elementi patrimoniali e dall'unitaria destinazione dei medesimi ad uno specifico fine produttivo. In definitiva quanto conferito deve essere di per sé un insieme organicamente finalizzato all'esercizio dell'attività di impresa, autonomamente idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del conferitario. I fattori essenziali dell'azienda si possono quindi individuare nell'organizzazione, nei beni e nel loro fine per l'esercizio dell'impresa.

[Iper-ammortamento in ipotesi di interconnessione operata successivamente all'effettuazione dell'investimento.](#)

[Interpello n. 551 del 7 novembre 2022](#)

La deduzione dell'iper-ammortamento, in ipotesi di interconnessione operata successivamente all'effettuazione dell'investimento ed alla sua messa in funzione, non può estendersi anche alla quota di canoni relativi ai mesi precedente poiché, in ogni caso, il requisito dell'interconnessione deve sussistere e integrare la predetta messa in funzione. Tale impostazione garantisce il rispetto della ratio dell'incentivo consentendo di agevolare gli investimenti realizzati a partire dal momento di entrata in funzione dei beni stessi, nel presupposto che ciò dimostri l'utilizzo del bene nel ciclo produttivo aziendale.

Irrilevanza Ace degli strumenti finanziari partecipativi. Interpello n. 552 del 7 novembre 2022

In tema di Ace, gli elementi positivi, rilevanti per la variazione del capitale proprio, che restano esclusi gli apporti a fronte dei quali non si può acquisire la qualità di socio; è il caso, ad esempio, degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346, comma 6, del codice civile per i quali, peraltro, sussistono ancora incertezze circa la corretta modalità di imputazione contabile in quanto parte della dottrina ritiene iscrivibili tali apporti come debiti dello stato patrimoniale, anche laddove si tratti di apporti di natura assimilabile al capitale di rischio.

La previsione di irrilevanza trova la sua ratio nella volontà del legislatore di agevolare esclusivamente gli apporti in denaro idonei a determinare il conseguimento della qualifica di socio, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi vengano sottoscritti da soggetti "già soci" ovvero da soggetti che acquisiscono tale qualifica a seguito della sottoscrizione.

Deducibilità autoveicoli con utilizzo esclusivo. Interpello n. 553 del 07 Novembre 2022

L'art. 164 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (TUIR) fissa le norme generali sul trattamento fiscale applicabile ai veicoli posseduti in regime d'impresa e, in particolare, al comma 1, lettera a), stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili per l'intero ammontare se destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

La prassi si è più volte espressa sul concetto di strumentalità 'esclusiva', ritenendo costantemente che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano "*utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa*" i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Fusione riorganizzativa per incorporazione di enti religiosi. Interpello n. 555 del 8 novembre 2022

Con riguardo, ai beni non rientrati nel regime di impresa che permarranno nel contesto dell'attività istituzionale, occorre esaminare se con l'operazione di fusione in esame si realizzano le ipotesi di tassazione delle plusvalenze a titolo di redditi diversi, ai sensi dell'art. 67 del TUIR. Si ritiene che l'operazione di fusione che determina un passaggio di beni dagli enti incorporati all'ente incorporante non produca l'emersione di fattispecie 'realizzative' ai sensi del richiamato art. 67 del TUIR. Per quanto riguarda le imposte indirette, i passaggi di beni nell'ambito dell'operazione in questione non sono soggetti ad IVA, secondo cui non costituiscono cessioni di beni "*i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti*". Ne consegue che, in virtù del principio di alternatività IVA/registro recato dall'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trova applicazione l'imposta di registro.

Plusvalenze e minusvalenze prodotte da investitori istituzionali esteri.

Risposta n. 556 del 9 novembre 2022

In tema di plusvalenze e le minusvalenze di soggetti residenti all'estero, sono ricompresi nel regime di esenzione anche i soggetti esteri privi di soggettività tributaria costituiti nei predetti Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, che svolgono l'attività di investitore istituzionale ossia enti che, indipendentemente dalla loro veste giuridica e dal trattamento tributario cui sono assoggettati i relativi redditi nel Paese in cui sono costituiti, hanno come oggetto della propria attività l'effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi. titolo di esempio, le società di assicurazione, i fondi comuni di investimento, le SICAV, i fondi pensione, le società di gestione del risparmio.

Istituzione dei i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Accise, degli importi dovuti a titolo di accisa e di altre imposizioni indirette a seguito di attività di accertamento.

Risoluzione n. 66 del 15 novembre 2022

- 2950 - Accisa sull'alcole - Accertamento
- 2951 - Accisa sulla birra - Accertamento
- 2952 - Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi - Accertamento
- 2953 - Accisa sui gas petroliferi liquefatti - Accertamento
- 2954 - Accisa sull'energia elettrica - Accertamento
- 2955 - Accisa sul gas naturale per autotrazione - Accertamento
- 2956 - Denaturanti- Contrassegni di Stato- Accertamento
- 2957 - Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo - Accertamento
- 2958 - Accisa sul gas naturale per combustione - Accertamento
- 2959 - Imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio - Accertamento
- 2960 - Tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto - Accertamento
- 2961 - Entrate eventuali diverse concernenti le accise e le imposte di consumo - Accertamento
- 2962 - Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione - Accertamento
- 2963 - Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione - Accertamento
- 2964 - Accisa sull'alcol metilico utilizzato per carburazione o combustione - Accertamento
- 2965 - Indennità e interessi di mora per ritardati o differiti versamenti delle accise - Accertamento
- 2966 - Sanzioni amministrative dovute in materia di accise ed imposte di consumo - Accertamento

Casi di esonero dal regime agevolativo per enti di previdenza.

Interpello n. 572 del 24 novembre 2022

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'investimento effettuato da un fondo pensione in una società partecipata della Banca d'Italia non costituisce un investimento qualificato e quindi non è applicabile il regime agevolativo previsto per gli investimenti effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria e dalle forme di previdenza complementare.

Esenzione dall'imposta sostitutiva.

Interpello n. 571 del 23 novembre 2022

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di tassazione degli interessi corrisposti da una società di cartolarizzazione estera ad una stabile organizzazione in Italia di una banca francese. Infatti, è prevista l'esenzione dall'imposta sostitutiva per i soggetti esteri, residenti in Paesi della white list, per gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, per gli investitori istituzionali esteri, privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi white list, per le banche centrali o gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Introduzione codice tributo per le strutture ricettive.

Risoluzione n. 70/E del 23 novembre 2022

Con la risoluzione n. 70/E del 2022 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6991 per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all'aria aperta, tramite modello F24.

Casi particolari di cartolarizzazione immobiliare.

Interpello n. 577 del 25 novembre 2022

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che nel caso in cui l'oggetto dell'investimento della società di cartolarizzazione immobiliare non è rappresentato da crediti di imprese definite target, ma è rappresentato dai proventi derivanti dalla proprietà dei beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali immobiliari in capo alla medesima società di cartolarizzazione, questi titoli emessi da società di cartolarizzazione immobiliare non possano essere inclusi nella quota libera del 30% del valore complessivo del patrimonio investito nel PIR.

Chiarimenti in merito al credito d'imposta energia e gas.

Circolare n.36 del 29 novembre 2022

Con riferimento ai crediti d'imposta in favore delle imprese energivore e non energivore per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, anche nelle ipotesi di calcolo semplificato per le condizioni di accesso, rimane ferma, sotto il profilo fiscale, la responsabilità esclusiva del contribuente, 'fruitore' del credito d'imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti previsti dalla norma per l'attribuzione del beneficio fiscale, sia in caso di utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.

Buoni multiuso ed esterometro.

Interpello n. 579 del 30 novembre 2022

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che acquistare i buoni corrispettivo c.d. 'multiuso' da fornitori esteri, che non sono localizzati in Italia, non implica l'obbligo di presentazione del c.d. 'esterometro'. Questo perché i trasferimenti dei buoni corrispettivo "multiuso" sono esclusi dall'ambito di applicazione IVA fino al momento in cui avviene l'accettazione del buono stesso come corrispettivo di una cessione o di una prestazione.

Imposte sui redditi – Agevolazioni – IVA

Partecipazione di una società non residente alla procedura di liquidazione dell'Iva di Gruppo - Articolo 73, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, D.M. 13 dicembre 1979.
Interpello n. 544 del 3 novembre 2022

La procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati membri, purché in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 dicembre 1979 ed identificati ai fini IVA in Italia.

L'identificazione ai fini IVA in Italia dei partecipanti alla procedura di liquidazione IVA di gruppo è un requisito che deve sussistere a partire dal 1° gennaio dell'anno di applicazione della medesima, avendo l'opzione effetto su tutte le operazioni effettuate a partire da tale data.

Cessione di terreni con unità collabenti – trattamento IVA.

Interpelli n. 554 del 7 novembre 2022

L'attribuzione della 'collabenza' è regolata da chiari principi, contenuti nel decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28 e nella nota n. 29439 del 30 luglio 2013 della Direzione Centrale Catasto e Cartografia dell'Agenzia delle Entrate.

Si tratta in particolare delle costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina una incapacità reddituale temporalmente rilevante. La dichiarazione di 'collabenza' presuppone specifiche verifiche asseverate finalizzate ad accertare che l'unità immobiliare.

Se quindi all'atto della cessione la Proprietà è effettivamente inquadrabile nella categoria catastale F/2 (unità collabente) in base a elementi oggettivi che ne certifichino lo stato di fatto, come una pertinente e databile documentazione fotografica nonché apposite perizie tecniche - possibilmente asseverate - che ne offrano una rappresentazione fedele anche dello status quo ante, tale operazione non rientra nel predetto regime di esenzione, bensì in quello ordinario di imponibilità con applicazione dell'IVA nella misura del 22%.

Cessioni verso Repubblica di San Marino.

Interpello n. 557 del 17 novembre 2022

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti residenti nel territorio della Repubblica di San Marino da parte di un soggetto non residente in Italia, ma ivi identificato mediante rappresentante fiscale. Tali operazioni dovranno essere documentate tramite fattura elettronica via SDI oppure dovranno dare luogo all'emissione di fatture analogiche..

Definizione dell'Aliquota IVA per la somministrazione del gas.

Interpello n. 566 del 22 novembre 2022

L' Agenzia delle Entrate chiarisce che l'aliquota IVA del 5% prevista per la somministrazione di gas metano per usi civili ed industriali è applicabile anche nel caso in cui gli aggiudicatari degli appalti non siano soggetti rientranti nell'elenco dei soggetti abilitati da ARERA alla vendita di gas naturale a clienti finali.

Detrazione IVA limitazioni.

Interpello n. 567 del 22 novembre 2022

Nel caso in cui sia in atto un processo annesso a un contratto di locazione tra due parti, a società affittuaria potrà legittimamente esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai canoni di locazione versati sul conto corrente appositamente istituito per la procedura di sequestro soltanto al termine della vicenda processuale. Infatti, solo al termine dell'iter processuale l'operazione si considera 'effettuata' e la società riceverà apposita fattura emessa dal soggetto legittimato a riscuotere i canoni di locazione, diverso, nella fattispecie, da colui che li incassava prima dell'iter giudiziale.

IVA e cessioni di dotazioni di bordo.

Interpello n. 568 del 22 novembre 2022

Si applica il regime di non imponibilità IVA ex art. 8-bis co. 1 lett. d) del D.P.R. 633/72 alle cessioni di dotazioni di bordo, effettuate nei confronti di un intermediario e non direttamente all'armatore, seppure a determinate condizioni. Tali operazioni vengo considerate infatti simili alle cessioni all'esportazione. Nel caso esaminato, le cessioni delle dotazioni di bordo prevedevano la consegna direttamente dal fornitore all'armatore in una zona portuale sottoposta a vigilanza da parte dell'Autorità doganale, consentendo al tracciabilità della merce.

Rivalsa tardiva.
Interpello n. 569 del 22 novembre 2022

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la società cessionaria può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA pagata a fronte di fatture emesse dalla società cedente anche a seguito di rivalsa tardiva.

Il regime di call off stock.
Interpello n. 574 del 25 novembre 2022

L' Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime di call off stock continua ad applicarsi se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dell'altro Stato membro, il destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni previste e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro.

Esonero Fatturazione elettronica per soggetti non residenti in Italia.
Interpello n. 575 del 25 novembre 2022

L'autorità finanziaria esamina il caso di cessioni di beni, effettuate ai fini dell'IVA in Italia, tra i rappresentanti fiscali della società cedente e quello della società cessionaria, non stabilite sul territorio dello Stato. A queste operazioni non si applica il meccanismo del *reverse charge*, ma è prevista l'ordinaria emissione della fattura da parte del cedente con esposizione dell'IVA in rivalsa.

Inoltre, non è richiesta l'emissione della fattura in formato elettronico via Sistema di Interscambio, non trattandosi di un'operazione effettuata tra soggetti residenti e stabiliti in Italia, è sufficiente l'emissione di fattura cartacea.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

E: it-fm-tpp@kpmg.it



kpmg.com/it
kpmg.com/socialmedia

Tax Newsletter, 11/2022

© 2022 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.